



Prot. n. AOO/ 5 / 133 / 2020 *PROT. N. 206* del ___/___/2020

PROTOCOLLO USCITA

URGENTE

Si invia solo a mezzo posta elettronica ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 in sostituzione della posta ordinaria

**Alle Associazioni di categoria delle strutture private accreditate
e degli Enti Ecclesiastici**

**Ai Direttori
degli Enti Ecclesiastici
delle Strutture private accreditate**

e, per conoscenza

**Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
Ai Direttori dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica**

e, per conoscenza

**Al Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento Promozione della
Salute**

**OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 – DISPOSIZIONE.**

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Visto l'art. 2 del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (CORONAVIRUS)" (di seguito DL 6/2020) che prevede le ulteriori misure di gestione dell'emergenza.

Visto il DPCM 08/03/2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 176 del 08.03.2020 sono state emanate prescrizioni in ordine agli obblighi a carico degli individui che hanno fatto ingresso in Puglia a decorrere dal 07.03.2020 al fine di assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità, a parziale rettifica della Ordinanza n. 175 del 08.03.2020.



Vista la disposizione prot. AOO/005/192 del 09.03.2020 con cui sono state definite le prime misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'ambito delle strutture pubbliche.

Considerata l'emergenza sanitaria determinata dall'infezione da coronavirus CoViD-19 ed i conseguenti risvolti sull'assistenza ospedaliera che potrebbero determinare un brusco incremento dei ricoveri urgenti, anche in analogia a quanto si sta verificando in altre regioni italiane, al fine di garantire la disponibilità di un congruo numero di posti letto sia nelle degenze mediche che chirurgiche.

Considerati i conseguenti risvolti sull'assistenza ambulatoriale, al fine di ridurre il sovraccarico di utenti e condizioni di sovraffollamento in ambiente sanitario.

Ritenuto a scopo preventivo e prudenziale di dover attivare ogni utile iniziativa tesa a ridurre il rischio di contagio.

SI DISPONE

- 1) La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso tutte le strutture private.
- 2) La possibilità di effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza "non differibile" provenienti dal Pronto Soccorso (ove attivo). Tale sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati ad eccezione dei ricoveri per pazienti oncologici. Tale sospensione è cogente per tutta l'attività in libera professione intramoenia.
- 3) La sospensione con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020 delle seguenti attività che riguardano sia l'ambito ospedaliero sia l'ambito territoriale:
 - a) Visite ambulatoriali;
 - b) Esami strumentali diagnostici e/o operativi;
 - c) Day service;
 - d) Diagnostica laboratoristica in regime ambulatoriale per utenza esterna; devono essere garantite le attività per interni e le urgenze per esterni.
- 4) Sono fatte salve:
 - a) Le richieste recanti le motivazioni di urgenza con classe di priorità "U"; si precisa che tale esimente alla sospensione è da intendersi estesa anche alle prestazioni con classe di priorità "B", fermo restando l'obbligo per il medico prescrittore di riportare sempre il quesito diagnostico come da disposizioni vigenti; devono essere garantiti i piani terapeutici, le somministrazioni di farmacoterapia e tutte quelle prestazioni che, ancorché programmate, non sono differibili senza potenziale danno al paziente;
 - b) Le prestazioni di dialisi;
 - c) Le prestazioni oncologiche-chemioterapiche;
 - d) La radioterapia;



- e) Le PET-TAC;
- f) Le donazioni di sangue in ottemperanza alle circolari del Centro Nazionale Sangue emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.

L'orientamento che deve guidare le direzioni delle strutture private nell'applicare le restrizioni per le prestazioni programmate deve essere sempre ispirato alle valutazioni in ordine al concreto documento possibile per l'assistito.

È di tutta evidenza che la prosecuzione delle attività in regime di urgenza di cui al punto 4) impone l'assunzione di iniziative tese a ridurre il rischio di contagio e, in particolare, si fa riferimento all'affollamento delle sale di attesa e al mantenimento delle distanze tra l'utenza e tra l'utenza e gli operatori sanitari. Le iniziative dovranno essere intraprese dalle Direzioni Sanitarie aziendali in relazione alle specificità strutturali e organizzative.

- 5) Con riferimento alle attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche laddove attive modalità di gestione elettronica delle prenotazioni e del pagamento del ticket, le attività di front office dovranno essere sospese fino al 31 marzo 2020, fatta eccezione comunque per i pagamenti dei ticket relativi a prestazioni urgenti rivolti a pazienti non esenti.
- 6) L'adozione di provvedimenti tesi alla riduzione dei punti di accesso alle strutture di degenza e ambulatoriali, al fine di agevolare funzioni di controllo degli stessi, nel rispetto comunque delle prescrizioni di legge in tema di sicurezza sul lavoro e normativa antincendio.
- 7) La limitazione dell'accesso a tutte le strutture sanitarie private, con decorrenza immediata e sino al 31 marzo 2020, come di seguito specificato:
 - a) l'accesso ai reparti di degenza deve essere consentito esclusivamente durante l'orario di visita ad un solo visitatore del paziente previa valutazione della presenza di sintomatologia respiratoria e/o stato febbrile;
 - b) l'accesso agli ambulatori per le prestazioni ambulatoriali o di day service non differibili di cui al punto 4) deve essere consentito ad un solo accompagnatore del paziente, previa valutazione della presenza di sintomatologia respiratoria e/o stato febbrile;
 - c) l'accesso degli operatori di informazione scientifica dei farmaci e dei dispositivi medici che non rivesta carattere d'urgenza, correlata alla sicurezza d'uso di specifici prodotti, presso le strutture sanitarie private e gli studi medici privati, autorizzati o accreditati;
 - d) l'accesso dei tirocinanti, con eccezione dei medici specializzandi ed i medici di medicina generale in formazione;
 - e) l'accesso dei volontari delle associazioni accreditate, fatta eccezione per quelle organizzate per supporto all'assistenza.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
DIREZIONE**

I contenuti della presente disposizione annullano in tutto o in parte ogni altra precedente disposizione emanata dalla Regione Puglia ed in contrasto con la presente.

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro

Il Presidente della Giunta Regionale
Michele Emiliano

ore 19.35